IN BREVE n. 25 - 2024 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

ONAOSI

La Fondazione ONAOSI promuove anche per il 2024 interventi economici a favore dei contribuenti e loro figli.

La fondazione ONAOSI pubblica nel 2024 i seguenti bandi:

- contributo economico a favore dei figli dei contribuenti onaosi con diagnosi certificata di dsa e/o adhd
- contributo economico a favore dei figli di contribuenti onaosi in caso di decesso del genitore non contribuente
- <u>intervento economico a favore dei contribuenti disabili con invalidità civile</u> superiore al 74%
- <u>intervento economico a favore dei contribuenti con figli disabili nel nucleo</u> familiare
- · intervento economico a sostegno della disabilità
- intervento economico a favore di contribuenti in presenza di condizioni di vulnerabilità

ONAOSI - I CONTRIBUENTI VOLONTARI: PERCHÈ ISCRIVERSI dal sito Onaosi

L'iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà intraprofessionale.

La Fondazione ONAOSI è l'ente dei professionisti sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, cui volontariamente possono iscriversi anche i sanitari liberi

professionisti e dipendenti di aziende private entro i primi dieci anni di iscrizione al rispettivo Albo Professionale. L'ONAOSI assiste direttamente nelle sue strutture di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna, Napoli, Milano e Messina i figli dei colleghi scomparsi accompagnandoli e sostenendoli in ogni necessità, economica o pedagogica, sino al conseguimento del massimo livello di formazione specialistica universitaria. Tutti gli orfani dei sanitari contribuenti, anche quelli che non accedono nelle strutture dell'ONAOSI, ricevono l'assistenza in via indiretta mediante assistenti sociali di elevata professionalità e sono sostenuti economicamente dall'ONAOSI mediante assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all'estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso gratuito a case vacanza.

L'iscrizione annuale all'ONAOSI prevede ai Sanitari una quota minima di 2,82 euro al mese (33,80 euro annui) ad una quota massima di 19,00 euro al mese per 12 mensilità. Certamente l'iscrizione ONAOSI - soprattutto per i giovani sanitari neolaureati, che si affacciano al mondo del lavoro - costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela "assicurativa" prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà interprofessionale. La copertura dell'ONAOSI opera immediatamente: dal momento dell'iscrizione i figli dei Sanitari, e gli stessi Sanitari che affrontassero condizioni di disagio, sono assistiti e aiutati dall'ONAOSI.

La regolarità dei versamenti ONAOSI da parte del sanitario è indispensabile per non perdere definitivamente lo status di contribuente e per continuare a fruire delle prestazioni e servizi eventualmente già in godimento, ma anche per non interrompere quella essenziale continuità di contribuzione al fine dei benefici e vantaggi futuri.

Per maggiori informazioni:

- Bandi e modulistica per i contribuenti;
- Assistenza per i contribuenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE DETRAZIONE PER INTERVENTI SU IMMOBILE EREDITATO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nell'anno di decesso di un contribuente la rata di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi è detraibile dal de cuius o dagli eredi (se ne hanno diritto)?

Risponde Paolo Calderone

Come è ormai noto, in caso di acquisizione dell'immobile per successione le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la "detenzione materiale e diretta dell'immobile". L'agevolazione spetta, in pratica, a chi può disporre dell'immobile, anche se non lo utilizza come propria abitazione principale. Inoltre, la condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione. In presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all'anno del decesso si trasferisce

agli eredi, in quanto è applicabile la regola generale in base alla quale, per determinare chi possa usufruire della quota di detrazione relativamente a un anno, bisogna individuare il contribuente che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

ONLINE E A CASA LA GUIDA 2024 PER I MEDICI LIBERI

PROFESSIONISTI da Il Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 31 maggio 2024

Nell'ultima Guida per i medici e dentisti liberi professionisti trovi tutto ciò che deve sapere chi indossa il camice e fa libera professione, comprese istruzioni chiare e semplici per compilare il modello D 2024 (sui redditi 2023).

Il nuovo numero della collana "Dalla laurea alla pensione" è uscito in edizione ampliata e rinnovata di 48 pagine, per la prima volta stampata come fascicolo separato per facilitarne la consultazione. La guida è stata spedita a casa, ma è anche scaricabile online.



Clicca sulla copertina per sfogliare la guida Scarica la guida in PDF

Se non hai ricevuto la guida a casa, o non la riceverai nei prossimi giorni, entra nell'area riservata di Enpam.it e controlla le impostazioni privacy. Scorri la pagina e clicca sul pulsante Giornale della Previdenza ed esprimi il consenso sull'invio selezionando "SÌ" alla domanda "Desideri ricevere la rivista cartacea?"

COSA C'È DI NUOVO

Il nuovo numero è dedicato alla vasta e trasversale platea dei medici e dentisti che svolgono (o intendono svolgere) in via esclusiva o solo in parte, attività libero-professionale. Le forme in cui è possibile esercitare la libera professione sono infatti molte, così come sono tante le opportunità che medici e odontoiatri hanno a disposizione, ma che a volte non conoscono.

Le 48 pagine della nuova Guida non si rivolgono quindi soltanto ai liberi professionisti "puri", che svolgono l'attività a partita Iva come occupazione principale. Anche le altre categorie degli iscritti Enpam, che si tratti di medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali ed esterni, ospedalieri, specializzandi o neolaureati, troveranno contenuti declinati secondo le proprie specificità ed esigenze.

Nel particolare, la pubblicazione contiene informazioni utili su iscrizioni, avvisi e concorsi, possibilità di lavoro, carriera, fisco, assicurazioni, contributi previdenziali, pensione e prestazioni di ogni genere, oltre a istruzioni complete per la compilazione del modello D. Quest'ultima è una "guida nella guida", strutturata in maniera schematica, per permettere di orientarsi con semplicità nella dichiarazione dei redditi da libera professione.

ZERO REDDITO PROFESSIONALE, DEVO FARE IL MODELLO D? da Il

Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 31 maggio 2024 - Lettere al Giornale

Sono in scuola di specializzazione e ho partita iva aperta. Nel 2023 non ho avuto redditi come libera professione. Devo comunque compilare il modello D?



Gentile Dottoressa,

visto che non ha avuto redditi professionali nel 2023, non è tenuta a compilare il Modello D dell'Enpam. In generale non è obbligatorio fare la dichiarazione quando il reddito è sotto il limite coperto dalla Quota A. Tuttavia è sempre

consigliabile inviare il modello anche quando non ci sono contributi previdenziali da versare in più.

Se infatti ci si rende conto successivamente di essersi sbagliati, si potrà chiedere una rettifica senza il rischio di incorrere in sanzioni per aver fatto l'adempimento oltre la scadenza.

Le istruzioni su come inviare il Modello D sono qui.

ENPAM: SPECIALISTI ESTERNI, CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RINVIATO AL 30 SETTEMBRE da Il Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 31 maggio 2024

L'Enpam ha rinviato al 30 settembre il termine ultimo per versare il nuovo contributo del 4 per cento a carico degli specialisti che esercitano in strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

La scadenza, in un primo tempo fissata al 31 marzo scorso, era già stata rimandata una prima volta. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione dell'Enpam, con il via libera dei ministeri vigilanti, ha introdotto un tetto al contributo.

Per effetto di questa misura i medici e gli odontoiatri coinvolti, su richiesta, potranno limitare il contributo aggiuntivo in modo che l'importo non superi un decimo del compenso ricevuto dalla struttura (oppure un ventesimo del compenso nel caso di pensionati).

Le modalità operative per fare richiesta del tetto e per versare il contributo del 4% verranno rese note dall'Enpam in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2024.

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE ALLA SOMMA OGGETTO DI INDENNITÀ RISARCITORIA

L'Agenzia delle Entrate, con la <u>risposta n. 130/E del 6 giugno 2024</u>, risponde ad un quesito in merito al corretto trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità risarcitoria a seguito di una sentenza. In particolare, se la stessa debba essere assoggettata a tassazione ovvero debba essere considerata fiscalmente esente.

Questo **il parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 51 del Tuir, al comma 1, prevede che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d'imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L'articolo 6, comma 2, del Tuir, prevede che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, [...] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. *lucro cessante*) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione. Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. *danno emergente*), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Al riguardo, l'amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).

Al fine di pervenire alla corretta qualificazione giuridica delle somme corrisposte, nei sopracitati documenti di prassi è stato precisato che deve essere cura dell'interessato provare concretamente l'esistenza e l'ammontare di tale danno in quanto «in assenza di tale prova torna applicabile il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui alla somma versata dal datore di lavoro in base ad una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante» (cfr. Cass. n. 360 del 2009 ed inoltre n. 14167 del 2003 e n. 4099 del 2000).

Ciò posto, l'articolo 39 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede che «1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il

termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro».

Nel caso in esame, dalla sentenza emerge che «stante dunque la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l'unica conseguenza applicabile alla accertata violazione del disposto di cui all'art. 31. Co. 2 D.Lgs. 81/2015 è da individuarsi nell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39. Co. 2 D.Lgs. cit.» ed inoltre che «tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga (circa 10 mesi complessivi), delle dimensioni dell'impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il Giudice determina l'indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto».

Per le suesposte considerazioni, tenuto conto della determinazione dell'indennità in esame ai sensi e per effetto del citato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, che "ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive", si ritiene che l'indennità risarcitoria corrisposta dall'Istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del Tuir.

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir, l'imposta si applica separatamente sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49», le somme corrisposte dall'Istante alla ricorrente debbano essere assoggettate a tassazione separata.

LISTE D'ATTESA. DECRETO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73.

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

ALLEGATI A PARTE - DL 7 giugno 2024 n. 73 - Liste d'attesa (documento 124)

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA:

RACCOMANDAZIONI PER LA STAGIONE 2024-2025 da OMCeOMI n.26/2024

Pubblicato il documento del Ministero della Salute "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025".

Nel febbraio 2024, l'OMS ha raccomandato la nuova composizione vaccinale per la stagione 2024/2025 elencando i ceppi virali da inserire nell'aggiornamento della formulazione quadrivalente e trivalente indicate per la protezione contro l'influenza stagionale con inizio nell'autunno 2024.

Poiché dal marzo 2020 nei virus in circolazione a livello globale non è stato riportato alcun caso riconducibile al virus influenzale B/Yamagata, si ritiene che questo lignaggio non costituisca più un rischio per la sanità pubblica e che la protezione vaccinale contro questo virus non sia più necessaria.

Il vaccino aggiornato conterrà, dunque, nuove varianti antigeniche di tipo A, sottotipo H3N2, (A/Thailand/8/2022 e A/Massachusetts/18/2022), che sostituiranno i ceppi A/Darwin/9/2021 e A/Darwin/6/2021, rispettivamente nei vaccini ottenuti in uova embrionate di pollo ed in quelli ottenuti su colture cellulari.

Documento del Ministero della Salute

PUBBLICATO SULLA G.U. IL BANDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA da

OMCeOMI n.26/2024

Pubblicato in G.U. n.125 del 30-5-2024 il "Bando nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2023/2024".

Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

Con successivo provvedimento saranno indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2023/2024 e saranno indicati i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999.

Comunicato

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa
 - o Data di emissione: 10 giugno 2024
- Emissione di un francobollo celebrativo della Presidenza Italiana del G7
 - o Data di emissione: 11 giugno 2024



- Emissione di un francobollo della Serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Stefano D'Orazio
 - o Data di emissione: 12 giugno 2024



- Emissione di un francobollo della Serie tematica "il Senso civico" dedicata all'Antoniano di Bologna
 - o Data di emissione: 13 giugno 2024

Rateazioni di debiti per contributi e premi assicurativi meno cari: il tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea è sceso al 4,25% e conseguentemente cala il tasso di interesse (dal 10,50 al 10,25%). Scende anche dal 10% al 9,75% la misura delle sanzioni civili per mancato e ritardato pagamento di premi e contributi (riduzione dello 0,25%.

Vedi sotto le rilevazioni di INAIL e INPS.

INAIL - MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI da DplMo – fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 13 dell'11 giugno 2024, con la quale comunica che, per effetto della decisione della <u>Banca centrale europea del 6 giugno 2024</u>, che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 12 giugno 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all'articolo 2, comma 11, del <u>decreto-legge 9 ottobre 1989</u>, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la **determinazione delle sanzioni**, civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, della <u>legge 23 dicembre 2000</u>, n. 388, sono i seguenti:

- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75% misura delle sanzioni civili.

La sequenza dei tassi ufficiali sulle operazioni dell'Eurosistema dal 1999

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 13 dell' 11.06.2024 (documento 125)

INPS - VARIAZIONE INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 71 dell'11 giugno 2024, informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 38

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.71 dell' 11.06.2024 (documento 126)

ARAN SEGNALAZIONI n.12/2024

Orientamenti applicativi - Comparto sanità

CSAN152

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 - qual è la corretta applicazione dell'art. 20, comma 4 relativo al trattamento economico da applicare al personale transitato dall'area degli assistenti (ex fascia 5) a quella immediatamente superiore dei professionisti della salute e dei funzionari a seguito di procedure selettive per il passaggio fra aree?

Come chiaramente espresso nel comma 4 dell'art. 20, in caso di passaggio dall'area degli assistenti a quella dei funzionari si deve calcolare il complessivo trattamento economico in godimento rappresentato dalla sommatoria del tabellare di assistente di cui alla tabella D del CCNL 2.11.2022 (a cui eventualmente aggiungere la vacanza contrattuale), i differenziali economici di professionalità (ivi incluso anche il c.d. DEP storico di cui all'art. 20, comma 4) ed eventuali assegni ad personam. Successivamente, si deve confrontare questo trattamento complessivo con l'importo del tabellare iniziale previsto per l'area dei funzionari cui alla citata tabella D (a cui eventualmente aggiungere la vacanza contrattuale) e, qualora il valore individuato nell'area inferiore dovesse risultare superiore a quello individuato per l'area superiore, si deve collocare il neo-funzionario nel corrispondente DEP dell'area dei funzionari di importo minore o uguale come definito nella tabella E. L'eventuale restante differenza dovrà invece esser attribuita come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione di DEP successivi nella nuova area dei funzionari. Per l'applicazione pratica si veda la seguente tabella riassuntiva relativa, a fini esemplificativi, del passaggio all'area superiore di un assistente (ex C5) con DEP in godimento pari a 380,89 € annui:

Voci	Assistente amministrativo	Coll.re Area Professionisti della salute e Funzionari
Tabellare	1.786,48	1.941,58
DEP assistente	380,89	
DEP 2 funzionario		184,62
Assegno ad personam riassorbibile		41,17
Totale	2.167,37	2.167,37

Nota: importi mensili

Va altresì tenuto presente che nel caso di specie l'indennità di qualificazione professionale pari ad euro 930 annui percepita dall'assistente dopo l'inquadramento come funzionario viene meno. Viene, invece, acquisita l'indennità riconosciuta per il conferimento dell'incarico di base, pari ad euro 1000 annui.

CSAN153

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 - L'indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi di cui all'art. 107, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021, nell'ipotesi di lavoro notturno, è una sola oppure si deve utilizzare il criterio sancito dall'art. 106, comma 2 del citato CCNL?

L'indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi del comparto sanità ha conglobato al suo interno precedenti indennità quali ad es. le ex indennità di terapia intensiva, sub-intensiva ma anche l'ex indennità ADI e l'indennità Ser.T.

Nell'effettuare tale operazione di omogeneizzazione, da un lato è stato individuato un valore unico rispetto ai valori precedenti, diversi fra loro, e dall'altro sono stati individuati i destinatari nell'ambito dei ruoli e delle aree quanto più aderenti alla precedente situazione: tale operazione comporta l'erogazione dell'indennità giornaliera in oggetto al solo personale specificamente indicato nella tabella di cui al comma 2 in quanto assegnato in via permanente alle UO/Servizi di cui al comma 2.

Premesso quanto sopra, al personale assegnato in via permanente alle UO/Servizio di cui al comma 2 dell'art. 107 che effettua un turno notturno spetta:

- un'unica indennità per l'operatività in particolari servizi;
- l'indennità giornaliera e quella notturna di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 106 (indennità di turno) secondo le modalità già indicate con specifico orientamento CSAN144 rinvenibile al seguente <u>link</u>.

Orientamenti applicativi - Area sanità

ASAN117c

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 - Può un dirigente con più di 5 anni di anzianità rifiutarsi di sottoscrivere un contratto individuale di incarico diverso dall'incarico professionale di base?

Con il nuovo CCNL 23.1.2024 all'art. 22, comma 2 si ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che, previa valutazione positiva avviata nei termini ivi indicati, per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità deve essere conferito senza attivazione delle procedura selettiva l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo oppure, a seguito dell'attivazione della procedura selettiva con le modalità indicate dall'art. 23, comma 9.

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta <u>sempre</u> la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico (rif. art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024) e la mancata sottoscrizione da parte dell'incaricato comporta il non conferimento dell'incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico corrispondente agli incarichi (costituito dalla retribuzione di posizione complessiva nelle sue componenti fissa e variabile) e la non applicazione della clausola di garanzia.

Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo - o, pur avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico di maggior valore - l'Azienda, dopo aver applicato il suddetto comma 12, potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico, rinnovare l'incarico precedente che si presume essere un incarico professionale iniziale o, ai sensi del comma 7 dell'art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, un diverso incarico professionale, sempre iniziale.

Nell'eventualità che il dirigente non voglia sottoscrivere neanche il contratto relativo all' incarico professionale iniziale, stante l'obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l'incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fine della valutazione annuale

e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto.

ASAN118a

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 - Quale decorrenza si deve considerare per l'applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021?

Il riferimento contenuto nell'articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all'articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all'art. 69, comma 3.

CIRS118

Quale informazione successiva deve essere data alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL? Può un componente della RSU chiedere il dato in forma disaggregata per singolo lavoratore utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto?

La RSU è un soggetto unitario che agisce a maggioranza dei suoi componenti. Pertanto, anche le richieste all'amministrazione devono pervenire da detta maggioranza e non dal singolo rappresentante eletto. Nel merito del quesito posto, si osserva che l'art. 30, rubricato "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, sancisce, in modo chiaro, al comma 10 che cosa sia oggetto di sola informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ovvero:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

La previsione contrattuale citata, peraltro, è coerente oltre che con le diverse risposte del Garante

della Protezione dei dati personali sulla problematica in oggetto, anche con la recente pronuncia del

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VII Sezione, che con la sentenza del 2.11.2022 n. 9453 così dispone "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ordina all'Amministrazione di consentire l'accesso dei documenti richiesti limitatamente ai compensi attinti dal Fondo d'istituto, agli incarichi afferenti tale fondo stesso e alle singole quote attribuite, in forma anonimizzata, in modo da preservare la riservatezza dei soggetti coinvolti."

SEZIONE GIURIDICA

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 12679/2024*

PRINCIPIO – Diritto del lavoro pubblico e privato – Fruizione impropria dei permessi ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo. La Corte di Cassazione torna così a pronunciarsi in tema di abusi dei permessi ex lege 104/1992, ritenendo insussistente la giusta causa di licenziamento nella vicenda di un lavoratore che, durante la fruizione dei permessi per l'accudimento della moglie disabile, svolge una serie di attività (soggiorno presso una località marina insieme alla coniuge e accompagnamento del cane dal veterinario) ritenute dal datore di lavoro abusive del diritto di assistenza e, come tali, aventi rilevanza disciplinare.

Vai al documento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 14006/2024

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Sanzione disciplinare – Assenza ingiustificata – Fruizione ferie senza autorizzazione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte evidenzia come sia consolidato il principio di diritto per cui la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata comunque all'autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio e dovendo ritenersi, a questa stregua, non imputabile all'Ente datore della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per aver questo, a fronte del completamento del periodo di maturazione delle ferie e così dell'esigenza del lavoratore di avvalersi della possibilità di reintegro delle energie psicofisiche, non dato tempestivo riscontro alla richiesta.

Vai al documento